

REGIONE DELL'UMBRIA  
CONSIGLIO REGIONALE

Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2  
06100 Perugia - Tel. 075/6961

*Ufficio Legislativo*

**OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE**


**ROMA, 6 - 7 FEBBRAIO 1992**

**"Il ruolo ed i compiti delle Regioni nella legge 317/1991"**

Per quanto riguarda i compiti che la legge sullo sviluppo delle piccole imprese attribuisce alle Regioni, si possono rilevare solo parziali riconoscimenti del ruolo e delle funzioni già svolti sulla base della legislazione vigente, anche tramite le finanziarie regionali, a sostegno delle forme consortile ed associative tra imprese, ed in particolare dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

Manca invece ogni attribuzione diretta o delegata di funzioni relative ad interventi nelle situazioni di crisi a livello territoriale o di settore, come pure nella promozione di servizi alle imprese minori, per la promozione di azioni di sviluppo tecnologico, o per la programmazione di interventi integrati con le azioni comunitarie, che pure, per tali interventi hanno notevolmente ampliato dal 1988 ad oggi la presenza regionale.

In ogni caso, si tratta di compiti meramente



# REGIONE DELL'UMBRIA CONSIGLIO REGIONALE

Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2  
06100 Perugia - Tel. 075/6961

*Ufficio Legislativo*

strumentali od istruttori i quali, nell'ordinamento regionale, non aprono alcuno spiraglio per iniziative legislative di attuazione nè per l'esercizio di attribuzioni proprie dei Consigli (tuttalpiù, potrà essere sottoposto all'approvazione consiliare il "progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio" di cui al comma 3 dell'art. 21).

Più in particolare, la legge prevede all'art. 4, una semplice possibilità di collaborazione delle Regioni alle attività centrali di rilevazione dell'andamento economico delle piccole imprese. Ciò nella consapevolezza che nella realtà le regioni stesse (e specialmente le società finanziarie regionali) hanno accumulato esperienze ed informazioni certamente utili allo sviluppo delle iniziative per le piccole imprese.

Ed appare certamente contraddittorio che il riconoscimento di tale esperienza, e quindi delle competenze finora esercitate, non si accompagni ad un più ampio affidamento di compiti programmatori e gestionali.

Per quanto riguarda i vari tipi di intervento finanziario, la legge riserva alle regioni solo compiti di carattere istruttorio per l'erogazione di contributi in conto capitale a favore di consorzi e società consortili secondo specifiche caratteristiche (art. 17 e 18) e per la promozione di determinate attività (art. 19).

Sulle richieste di contributo, nei termini fissati annualmente dal Ministro, le Regioni sono tenute a fornire un motivato parere, con un proprio "progetto-programma" di

sviluppo di iniziative consortili nel territorio.


E' il Ministro ad approvare - secondo una regolamentazione attuativa di sua competenza - le richieste di finanziamento, provvedendo al riparto dei fondi a ciò destinati (2 miliardi per il 1991, 39,4 per il 1992 e 39,6 per il 1993), esercitando se del caso i poteri sostitutivi e vigilando sull'utilizzo dei fondi medesimi.

Sempre a favore dei consorzi e società consortili, sono consentiti finanziamenti agevolati fino a 2 miliardi e di durata non superiore ai dieci anni, assistiti dall'intervento del Mediocredito centrale, il quale è tenuto a presentare annualmente a ciascuna regione una relazione tecnica sugli interventi compiuti nel territorio di riferimento (art. 25).

Beneficiarie di contributi in conto capitale, secondo gli stessi meccanismi, possono essere anche società consortili miste, cui la legge (art. 27) consente che partecipino le regioni stesse ovvero le società finanziarie regionali.

Le regioni, infine possono erogare contributi, anche attraverso le proprie finanziarie, al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi (art. 32), al cui reintegro (nel limite massimo del 30% delle perdite subite) possono essere attivate anche agevolazioni statali.

Questo ora descritto è l'ambito dei compiti



## REGIONE DELL'UMBRIA CONSIGLIO REGIONALE

Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2  
06100 Perugia - Tel. 075/6961

*Ufficio Legislativo*


assegnati alle regioni nella politica di sostegno alla piccola impresa.

Va quindi rilevato che tutti i tipi di contributi previsti nella nuova normativa (e occorre ricomprendervi anche i così detti "crediti di imposta") configurano interventi finanziari diretti dello Stato a beneficio di imprese operanti in materie di competenza regionale (artigianato, commercio, turismo, servizi), sulla cui legittimità la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi con ricorsi presentati dalla regione Lombardia e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Un'invasione di competenze regionali può inoltre riscontrarsi nella disciplina relativa all'individuazione dei "distretti industriali" cioè delle aree per le quali sono consentiti eventuali finanziamenti regionali aggiuntivi di progetti innovativi (art. 36).

All'individuazione dei distretti provvedono le regioni, ma sulla base di indirizzi e parametri fissati dal Ministro: e ciò configura un'ulteriore comprensione delle competenze regionali attinenti alla programmazione territoriale.

Per gli aspetti più strettamente organizzativi, si può inoltre osservare che l'art. 39 della legge, nel disciplinare l'ordinamento della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'Industria, prevede la istituzione di un "servizio centrale per la



REGIONE DELL'UMBRIA  
CONSIGLIO REGIONALE

Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2  
06100 Perugia - Tel. 075/6961

*Ufficio Legislativo*


piccola industria e l'artigianto" (primo comma, lett. a).

Questa disposizione, che pur riguarda la organizzazione di un apparato centrale dello Stato, da un lato è rilevatrice dell'intento e del contenuto sostanziale dell'intera legge, tendente a riassorbire nell'ambito delle competenze centrali il settore dell'artigianto, di competenza delle regioni; dall'altro lato è lesiva essa stessa dell'autonomia regionale, dal momento che la creazione di un'apposita struttura operativa - non di programmazione ma di gestione - che estende la propria competenza al settore dell'artigianato viene a porsi direttamente come illegittimo ostacolo e limite al pieno esplicarsi delle attribuzioni regionali in materia.

Senza poi voler tener conto che la "Direzione generale dell'artigianto e della piccola industria" soppressa dall'art. 9 del DPR 617/1977 risorgerebbe così sotto mentite spoglie, in barba al riordinamento di funzioni disposto a suo tempo con la legge 382.

Ultimo aspetto di rilievo regionale è certamente la questione dell'Artigiancassa (art. 41), cui la legge affida nuovi e più incisivi compiti, come la gestione diretta di fondi di agevolazione, che spetterebbero alla competenza delle regioni anche in base all'art. 119 del DPR 616.

Con ciò un istituto finanziario statale viene abilitato ad agire in piena autonomia in un settore in cui



REGIONE DELL'UMBRIA  
CONSIGLIO REGIONALE

Palazzo Cesaroni - Piazza Italia, 2  
06100 Perugia - Tel. 075/6961

*Ufficio Legislativo*

le regioni riversano cospicue risorse finanziarie, con enormi difficoltà di coordinamento degli interventi anche in sede comunitaria.

Roberto Crisafi